



ORDINANZA

N.ro 17 del 06/07/2020

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA – DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti di chi, posizionato in zone del Comune ad alta criticità, soffre maggiormente per gli evidenti disservizi aggravati dalla persistente siccità e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

RITENUTO opportuno, in presenza di criticità marcata e piena emergenza idrica, provvedere ad un'attenta regolamentazione nel consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico da parte dei cittadini nel periodo estivo;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

ORDINA

- **fino a nuova ordinanza che revochi la presente, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini, riempimenti piscine e lavaggio automezzi.**
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- è, altresì, assolutamente vietato, prelevare acqua dalle fontane pubbliche se non per gli usi domestici consentiti.

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

AVVERTE

- che alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 come integrato dalla L. 3/2003;
- sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il Corpo di Polizia Municipale e i Carabinieri;
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Vallerotonda per tutta la sua durata;
- che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Che copia della presente venga rimessa al locale Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Vallerotonda e alla Stazione Forestale di Vallerotonda.



Il Sindaco
Ang. Giovanni Di Meo